Tassazione delle plusvalenze finanziarie e valutarie

(a cura del Dott. Alessio Pistone)

Nel Quadro RT del modello Unico PF 2015 devono essere dichiarate le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria, le partecipazioni rivalutate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282/2002 e l'esercizio dell'opzione di affrancamento di cui all'art. 3, comma 15, del D.L. n. 66/2014. Il Quadro RT si compone di 8 diverse sezioni, destinate ad accogliere diversi tipo di tassazione legate al realizzo di plusvalenze (o minusvalenze) finanziarie, realizzate dalle persone fisiche non in regime di impresa.

Tassazione delle plusvalenze nel regime della dichiarazione:

Il regime della dichiarazione si caratterizza per la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La disciplina vigente per la tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze finanziarie distingue, per le persone fisiche non imprenditori, il trattamento delle plusvalenze da realizzo soggette ad imposta sostitutiva (20 o del 26%) da quelle che concorrono (parzialmente o integralmente) alla formazione del reddito complessivo. Con la scelta di questo tipo di regime di tassazione il contribuente deve accollarsi l'onere di indicare nella dichiarazione i redditi diversi di natura finanziaria, realizzati nel periodo di imposta, e di calcolare e versare l'imposta dovuta. Inoltre, vi è la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze relative a rapporti intrattenuti con diversi intermediari nello stesso periodo d'imposta. Da non dimenticare gli obblighi legati al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie eventualmente detenute all'estero, nonché la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria di verificare la dichiarazione attraverso le comunicazioni che le banche, gli altri intermediari e i notai.

Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 20 o 26%:

Con riguardo alle plusvalenze e altri redditi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies) percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori, la disciplina in vigore prevede l'assoggettamento a tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%, se realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, e del 26%, se realizzati successivamente a quest'ultima data. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Lo trattamento si applica alle plusvalenze derivanti dalla di partecipazioni non qualificate al capitale in società estere residenti in Stati non inseriti nella white list i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Si rammenta, al riguardo, che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati nel mercati individuati dal D.Lgs. n. 58/ 1998 (T.U.F.), sia quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui tali mercati hanno sede. Sono, inoltre, soggette ad imposta sostitutiva le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25% dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni

Pag. 1 di 6

ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore. I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del DPR n. 600/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list e da enti territoriali di tali Stati sono computati dal 1º luglio 2014 nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato, mentre nel primo semestre del 2014 erano computati nella misura del 62,5%. Tale disposizione, intende mantenere inalterato al 12,5% il prelievo fiscale sui proventi dei suddetti titoli. Infine, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere (c.d. mercato del Forex) provenienti da depositi e conti correnti, effettuate da soggetti residenti, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo di imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia stata superiore a €. 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui. La base imponibile è determinata assumendo come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo e come costo della valuta quello determinato sulla base del cambio storico utilizzando in caso di acquisti della stessa valuta in tempi diversi il criterio Lifo. In mancanza della documentazione del costo, si assume come tale il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. L'intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente apposita certificazione e ad effettuare le segnalazioni delle operazioni nel quadro SO della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770).

Fisco e Tasse Forex secondo Agenzia delle Entrate:

L'Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010 "Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex" chiarisce come vengono trattati fiscalmente i guadagni del forex, secondo quanto disposto dall'Articolo 67 del TUIR.

Le rendite derivanti dalle operazioni di compravendita di valute sul mercato forex ricadono nella fattispecie delle "plusvalenze di natura finanziaria". La plusvalenza realizzata alla fine della giornata dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa deve quindi essere indicata nella dichiarazione dei redditi nel quadro RT – sezione II.

In seguito l'Agenzia delle Entrate italiana è tornata sull'argomento anche con la Risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011 "Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market" (qui il testo completo in pdf) chiarendo la fiscalità di operazioni spot e rollover nel forex.

La compravendita di valute nel mercato forex attraverso contratti "spot", cioè regolata giornalmente tramite le piattaforme di forex trading online (le posizioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata) rientra tra le plusvalenze ed altri proventi derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori. Queste plusvalenze vanno quindi dichiarate nella dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO delle Persone Fisiche, nel Ouadro RT – Sezione II-B.

Nel caso di contratti "rollover" o "rolling-spot", le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva. Il rollover applicato dall'intermediario consiste appunto in un rinnovo automatico, cioè nella chiusura e riapertura di una posizione in modo che a fine giornata l'investitore non abbia alcuna

giacenza di valuta estera sul suo conto. L'Agenzia Entrate specifica che questi contratti, così come gli overnight, vengono considerati "contratti finanziari differenziali" che, sensi del TUIR sono considerati strumenti finanziari derivati. Anche questi redditi, quindi, se percepiti da parte di una persona fisica non esercente attività d'impresa, sono soggetti alla tassazione mediante imposta sostitutiva.

La normativa fiscale italiana sul forex prevede che il trader paghi le tasse sul guadagno netto (capital gain) conseguito in un determinato anno solare. Questo significa che ogni investitore sarà tassato sulla differenza tra gli utili e le perdite maturati nell'anno d'imposta.

Aliquota Imposta Sostitutiva Forex:

La legge in materia fiscale per il mercato valutario subisce spesso variazioni, legate soprattutto a un assestamento delle modalità e delle operazioni possibili nel Forex stesso. Gli ultimi aggiornamenti in materia risalgono al 2014, e precisamente al 1° luglio 2014, data in cui è entrata in vigore la nuova aliquota dell'imposta sostitutiva (ISOS) da pagare sulle plusvalenze di natura valutaria, pari al 26%. La tassazione del forex prevede quindi il pagamento dell'aliquota sostitutiva sul capital gain. Ricordiamo che fino al 31/12/2011 l'aliquota d'imposta era pari al 12,5% (quindi viene applicata questa aliquota fino all'anno d'imposta 2011). Dall'1/1/2012 al 30/06/2014 l'aliquota sostitutiva era stata alzata al 20% (anno d'imposta 2012, 2013, 2014), come deciso con il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011. Dal 01/07/2014 l'aliquota d'imposta è passata al 26% (anno d'imposta 2014, 2015, 2016 e successivi). A stabilirlo è stato il Decreto Legge n.66 del 24/04/2014.

Plusvalenze e Minusvalenze:

Naturalmente, le imposte vanno pagate in caso di guadagno. Cosa succede invece in caso di perdita? Poiché i guadagni derivati dal forex vengono considerati delle plusvalenze a tutti gli effetti, ne deriva che, in caso di perdita, si possono dichiarare le minusvalenze e compensarle con plusvalenze future ottenute (sia nel forex che tramite altri strumenti finanziari riconosciuti) fino al quarto anno successivo a tale perdita. Si tratta del cosiddetto "zainetto fiscale".

Regime Amministrativo oppure Regime Dichiarativo:

Ogni trader può scegliere, in regime fiscale, due possibili strade, ossia il regime amministrativo (in cui è il broker a calcolare e versare le imposte per conto del trader) oppure il regime dichiarativo (per cui è il trader stesso a dichiarare, insieme agli altri redditi, l'ammontare dell'imposta legata ai guadagni del forex). Il primo è sicuramente più indicato per quanti operino in modo continuativo ed importante nel mercato valutario visto che, soprattutto in caso di guadagni, gli obblighi fiscali diventerebbero notevoli. Tuttavia è bene assicurarsi che il broker a cui ci si è affidati sia onesto e serio, e che adempia agli obblighi previsti dalla legge.

Broker Italiani vs Broker Esteri:

Esistono differenze in tema fiscale nel caso in cui il broker con cui si opera nel mercato degli scambi di valuta sia italiano oppure estero. Si opera con un broker italiano quando l'intermediario è una società italiana con sede in Italia, autorizzata e iscritta all'apposito Albo. In questo caso si opera su un conto di trading in Italia (i bonifici per immettere

liquidità sul conto sono Italia-Italia). In questo caso le plusvalenze e le minusvalenze vanno dichiarate nel Quadro RT alla Sezione II "Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%". Spesso però alcuni trader operano online con broker stranieri, cioè società che hanno sede in paesi esteri nel mondo (quindi i bonifici per immettere liquidità sono Italia-Estero). In questo caso è bene che il trader, per assicurarsi una corretta gestione del proprio regime fiscale, aderisca al regime dichiarativo. In ogni caso, i broker stranieri possono fornire la sintesi fiscale in modo da avere la certezza di dichiarare correttamente perdite e guadagni. Inoltre, sempre in caso di broker stranieri, non bisogna dimenticare che i soldi che vengono accreditati sul proprio account, fisicamente non vengono registrati in Italia, ma nel paese del broker, quindi, durante la dichiarazione dei redditi, andrà specificata la presenza di capitali all'estero. Se infatti i forex broker sono società o banche straniere o intermediari esteri riconosciuti, bisogna pagare l'imposta IVAFE, cioè l'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. I proventi in questo caso vanno dichiarati nel Quadro RW "Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE".

Tobin Tax:

Il mercato forex é esente dalla Tobin Tax, cioè l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia dalla Legge n. 228 del 24/12/2012, articolo 1, comma 491-499.

Conti correnti italiani in valuta estera:

Un soggetto fiscalmente residente in Italia che detiene un conto corrente in valuta estera presso una banca italiana deve ricordare che se la giacenza supera Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui ogni prelievo dal conto stesso é equiparato ad una cessione onerosa di valuta che produce plus o minus considerate redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR. Inoltre le entrate su tale conto, se provenienti dall'estero, sono soggette al monitoraggio fiscale ed alla normativa sul quadro RW (Art. 67 del T.U.I.R.). Per determinare la plusvalenza o la minusvalenza il ricavo è dato dal controvalore in euro del prelievo al cambio del giorno di uscita il costo è dato dalla valuta entrata per ultima valorizzata al cambio del giorno di entrata (cambio storico). Si pone dunque il problema di monitorare il conto in valuta in termini di giacenza e di prelievi qualora la giacenza superi l'importo di riferimento e faccia assumere ai prelievi dell'anno rilevanza fiscale. Sarebbe opportuno che la banca fornisse al proprio cliente gli elementi per determinare queste plus/minus, indicando quando la giacenza supera Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui e soprattutto i cambi in euro della valuta in entrata e in uscita quando siamo nella condizione di cui sopra (questo è fattibile per la banca, mentre per il cliente non è altrettanto facile). La circolare 165/E del 24 giugno 1998 Ministero delle Finanze sui movimenti in valuta al par. 2.3.2 ultimi capoversi fornisce indicazioni concrete su come gestire i movimenti di valuta. Va utilizzato il criterio LIFO, quindi ogni prelievo andrà a diminuire l'entrata più recente e se questa entrata non è sufficiente andrà a scalare quella immediatamente precedente, ciascuna di esse valorizzata al cambio storico, che deve essere documentato dal contribuente, in base alle operazioni effettuate. Per verificare se vi sono plusvalenze è necessario avere i cambi in euro delle valute entrate e uscite nei giorni delle operazioni, perché bisognerà confrontare il controvalore in euro. Quindi ogni movimento ad una certa data andrà confrontato con la quantità in giacenza al cambio della data del movimento successivo. La giacenza finale resterà valorizzata al cambio della data di acquisto e sarà la base di partenza per l'anno successivo. Ovviamente le plusvalenze su conti correnti in valuta possono essere compensate da minusvalenze conseguite nei quattro anni precedenti sia da cessioni di valuta che da cessioni di partecipazioni non qualificate o di altri titoli e comportano sempre l'obbligo di compilare il quadro RT di UNICO.

Plusvalenze imponibili Irpef da partecipazioni qualificate:

Nella sezione III del Quadro RT devono essere dichiarate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti, in società estere residenti in Stati o territori della white list, le quali concorrono alla formazione dell'imponibile del percettore persona fisica residente per il 49,72% del loro ammontare. Le plusvalenze in questione sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze e, se queste ultime sono superiori alle prime, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Nella sezione IV, vanno dichiarate le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate in società residenti in Stati o territori non compresi nella white list, salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio di interpello, anche da parte dei soci di minoranza, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, fin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare redditi in Stati o territori non compresi nella white list

Nella sezione IV le plusvalenze vanno dichiarate nella misura del 100% del loro ammontare come pure le minusvalenze. Quest'ultime, se indicate nel quadro RT, sono scomputabili dalle successive plusvalenze anche nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Plusvalenze imponibili Irpef da partecipazioni qualificate in O.I.C.R. immobiliari:

Nella sezione IV del quadro RT di Unico PF 2015, vanno dichiarate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in O.I.C.R. (Organizzazioni di Investimento Collettivo di Risparmio) di tipo immobiliare di diritto estero non conformi alla Direttiva n. 2011/61/UE. L'art. 13 del D.Lgs. n. 44/2014 ha, infatti, apportato incisive modifiche al regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. immobiliari di diritto estero, uniformandolo a quello degli omologhi fondi di diritto italiano. Si è stabilito che per i partecipanti, diversi da quelli "istituzionali", che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 3, del TUIR secondo cui le plusvalenze, per il 49,72% per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate:

Nella sez. VII del quadro RT devono essere indicate le partecipazioni possedute alla data del 1º gennaio 2014, da persone fisiche non imprenditori per i quali il valore di

acquisto è stato rideterminato, entro il 30 giugno 2014, ai sensi del D.L. n. 282/2002 sulla base di una perizia giurata di stima, relativa all'intero patrimonio sociale, a condizione che l'intero valore, così determinato, sia stato assoggettato, sempre entro il 30 giugno 2014, a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%, per le partecipazioni qualificate, e al 2%, per le non qualificate, fatta salva la facoltà di rateizzare il relativo importo, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a titolo di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro il 30 giugno 2014. L'assunzione del valore periziato non consente il realizzo di minusvalenze riconosciute fiscalmente. Nel regime della dichiarazione si applica il criterio Lifo, secondo cui, qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.

Affrancamento delle attività finanziarie:

Il D.L. n. 66/2014 ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di affrançare i valori degli strumenti finanziari posseduti alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa commerciale, mediante l'esercizio di un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir maturati fino a tale data. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute alla data del 30 giugno 2014 non dovevano necessariamente essere ancora detenute alla data del versamento dell'imposta sostitutiva. L'imposizione sostitutiva andava applicata con l'aliquota del 20% sulla differenza fra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014 e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato. Il contribuente che determinava l'imposta, secondo le disposizioni del regime dichiarativo, poteva esercitare l'opzione per l'affrancamento effettuando direttamente il versamento dell'eventuale imposta sostitutiva entro il 17 novembre 2014 (il 16 cadeva di domenica). L'ammontare del versamento effettuato e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno ora indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 in sede di compilazione della sezione VIII del quadro RT.